



UNIONE EUROPEA

**COMITATO DELLE REGIONI**

Direzione "Segreteria dell'assemblea, servizio giuridico e studi"

**IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI MEMBRI DEL CDR:  
LE PROCEDURE ADOTTATE NEGLI STATI MEMBRI**

**STUDI -CdR**

**I - 3/97**

## INDICE

<b>A)</b>	<b>Processo di selezione: Disposizioni del Trattato di Maastricht</b>	<b>pag. 2</b>
<b>B)</b>	<b>Le richieste del Comitato in materia alla luce della Conferenza intergovernativa</b>	<b>pag. 2</b>
<b>C)</b>	<b>Il processo di selezione dei Membri del Comitato delle regioni negli Stati membri:</b>	<b>pag. 3</b>
	<b>België/Belgique</b>	<b>pag. 3</b>
	<b>Danmark</b>	<b>pag. 5</b>
	<b>Deutschland</b>	<b>pag. 6</b>
	<b>Ελλάς</b>	<b>pag. 8</b>
	<b>España</b>	<b>pag. 9</b>
	<b>France</b>	<b>pag. 11</b>
	<b>Ireland</b>	<b>pag. 12</b>
	<b>Italia</b>	<b>pag. 13</b>
	<b>Luxembourg</b>	<b>pag. 15</b>
	<b>Nederland</b>	<b>pag. 16</b>
	<b>Österreich</b>	<b>pag. 17</b>
	<b>Portugal</b>	<b>pag. 19</b>
	<b>Suomi/Finland</b>	<b>pag. 20</b>
	<b>Sverige</b>	<b>pag. 22</b>
	<b>United Kingdom</b>	<b>pag. 23</b>
<b>D)</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>pag. 25</b>
<b>Allegato 1)</b>	<b>Testo integrale degli Articoli 198 A, B, C del Trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>pag. 27</b>
<b>Allegato 2)</b>	<b>Riformulazione dell'Articolo 198 A del Trattato che istituisce la Comunità europea proposta dal Comitato delle regioni</b>	<b>pag. 29</b>
<b>Allegato 3)</b>	<b>La struttura degli enti locali e regionali nell'Unione europea</b>	<b>pag. 30</b>

### NOTA:

Il presente studio è stato elaborato dalla Direzione "Segreteria dell'assemblea, servizio giuridico e studi" del Comitato delle regioni e va letto tenendo conto dell'elenco dei Membri e Supplenti del CdR per ciascuno Stato membro.

**A) Processo di selezione: Disposizioni del Trattato di Maastricht**

L'Articolo 198 A del Trattato che istituisce la Comunità europea (per il testo integrale degli Articoli 198 A-B-C cfr. Allegato 1), che è stato incorporato nel Trattato sull'Unione europea, sancisce l'istituzione del Comitato delle regioni. Tale articolo contiene le uniche disposizioni di diritto europeo concernenti la selezione dei membri del Comitato delle regioni.

- 1) *Il Comitato delle regioni è composto di 222 membri provenienti dai diversi Stati membri in base ad una ripartizione stabilita dal Trattato;*
- 2) *Il Comitato è composto di rappresentanti degli enti regionali e locali;*
- 3) *Il Comitato è composto di un ugual numero di membri e di supplenti per ciascuno Stato membro;*
- 4) *I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio dei Ministri che delibera all'unanimità su proposta degli Stati membri;*
- 5) *Il mandato dei membri del CdR è quadriennale e rinnovabile;*
- 6) *I membri non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.*

**B) Le richieste del Comitato al riguardo in vista della Conferenza intergovernativa**

Nel proprio parere in merito alla "Revisione del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea"<sup>1</sup> del 21 aprile 1995, come pure nella Dichiarazione di Catania per la Conferenza intergovernativa dell'8 marzo 1996<sup>2</sup> e nella Dichiarazione di Amsterdam del 16 maggio 1997 intitolata "Regioni e città - pilastri dell'Europa"<sup>3</sup>, il Comitato delle regioni ha formulato le seguenti richieste:

- 1) *I membri del Comitato devono disporre di un mandato democratico in un organismo regionale o locale oppure rispondere politicamente del loro operato nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio universale diretto;*
- 2) *Qualora questi criteri non fossero più rispettati, il mandato dei membri dovrebbe scadere entro e non oltre sei mesi.*

**C) Processo di selezione dei Membri del Comitato delle regioni negli Stati membri**

---

<sup>1</sup> Relazione Pujol, CdR 136/95, Cfr. anche Allegato 2.

<sup>2</sup> CdR 97/96 fin.

<sup>3</sup> Relazione Stoiber-Gomes CdR 23/97 fin.

**België/Belgique**

La delegazione belga è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i membri titolari ed i supplenti, è la seguente:

<i>Delegazione belga</i>	<i>Membri</i>	<i>Supplenti</i>
Vlaanderen (Fiandre)	5 ('94-'96) / 6 ('96-'98)	6
Région Wallonne/Communauté Française <b>(Regione della Vallonia - Comunità francofona)</b>	4 ('94-'96) / 3 ('96-'98)	4
Région Hoofdstedelijk Gewest/Région Bruxelles Capitale <b>(Regione di Bruxelles capitale)</b>	2	2
Deutschsprachige Gemeinschaft <b>(Comunità di lingua tedesca )</b>	1	-

**Base giuridica:**

Ai sensi dell'Articolo 168 della Costituzione belga del 5 maggio 1993, le Regioni, le Comunità ed i Governi federali hanno l'obbligo di consultarsi tra di loro e di collaborare per affrontare le questioni europee che li riguardano. Con la legge ordinaria del 5 maggio 1993<sup>4</sup> sulle relazioni internazionali delle Regioni e delle Comunità si è inoltre istituita una Conferenza interministeriale per le questioni politiche costituita da rappresentanti dei governi regionali, federali e delle comunità ed incaricata di coordinare la cooperazione fra governi regionali, federali e delle comunità negli affari esteri belgi.

**Procedura di nomina:**

La Conferenza interministeriale per le questioni politiche ha stilato un elenco di candidati proposti dalle Regioni e dalle Comunità in base a criteri geografici e politici e ad una particolare ripartizione tra i governi delle Regioni e delle Comunità. Ciascuno dei due gruppi linguistici (fiammingo e francofono) riserva un seggio di membro titolare e di supplente ad un rappresentante della rispettiva comunità linguistica della regione di Bruxelles capitale. Ha inoltre stabilito che spetta alternativamente ad una delle due principali Comunità belghe (fiamminga e francofona) mettere a disposizione il seggio assegnato alla Comunità di lingua tedesca a metà del mandato della delegazione belga presso il CdR.

Il governo federale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri presentatogli, lo ha trasmesso al Consiglio dei Ministri che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

<sup>4</sup> Moniteur Belge (Gazzetta Ufficiale) 8.5.1993.

Tutti i membri titolari ed i supplenti belgi sono rappresentanti eletti a suffragio diretto.

**Particolarità:**

La delegazione belga è la sola a non comprendere tra i propri membri dei rappresentanti degli enti locali, benché essi siano presenti nell'elenco dei supplenti.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non è prevista alcuna revisione per il 1998.

\*

\*       \*

**Danmark**

La delegazione danese è costituita da 9 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei mandati, tra i membri titolari ed i supplenti, è la seguente:

Amter ( <b>Province</b> )	4
Kommuner ( <b>Comuni</b> )	4
Copenhagen/ Fedreiksberg	1

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione danese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

Il Ministero danese degli Affari Esteri ha incaricato l'Associazione dei consigli provinciali (Amtsrådsforeningen), l'Associazione degli enti locali ed il Consiglio municipale di Copenhagen/Frederiksberg di proporre un elenco rispettivamente di 4, 4 e 1 candidato/i (ed un ugual numero di supplenti). Ciascuna associazione ha formulato la propria proposta in base a criteri geografico-territoriali e politici. Si è inoltre cercato di garantire che uomini e donne fossero rappresentati in maniera uguale.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri presentatogli, lo ha trasmesso al Consiglio dei Ministri che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti danesi sono rappresentanti eletti a suffragio diretto.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non è prevista alcuna revisione per il 1998.

\*

\*      \*

## Deutschland

La delegazione tedesca è costituita da 24 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i membri titolari ed i supplenti, è la seguente:

Länder	21
Gemeinden ( <b>Comuni</b> )	3

### **Base giuridica:**

Ai sensi dell'Articolo 14 della legge n. 4 del 12 marzo 1993<sup>5</sup> sulla cooperazione tra la Federazione ed i Länder per le questioni concernenti l'Unione europea spetta ai Länder tedeschi stilare un elenco di candidati che il governo federale deve poi inoltrare al Consiglio dell'Unione europea. Il medesimo articolo stabilisce inoltre l'obbligo per i Länder di garantire che la procedura di nomina della delegazione tedesca preveda 3 seggi per i candidati selezionati dall'Associazione dei rappresentanti delle autorità locali.

### **Procedura di nomina:**

La procedura di nomina è stata definita dalla Conferenza dei Presidenti dei Länder (Ministerpräsidentenkonferenz) il 27 maggio 1993. Nel relativo accordo, pubblicato il 14 luglio 1993, i Länder hanno deciso che, dei 21 seggi loro destinati, 16 sarebbero stati assegnati in base al criterio di "un seggio per Land", con i rispettivi supplenti. I 5 seggi restanti sarebbero stati assegnati a rotazione ai Länder in base ad una graduatoria della popolazione. Pertanto, ciascuno dei 5 Länder maggiormente popolati avrebbe inizialmente disposto di un seggio in più e, alla selezione seguente, i successivi 5 Länder più popolati avrebbero ottenuto ciascuno uno dei 5 seggi rimasti. Questa procedura di rotazione basata sul criterio della popolazione verrà quindi sempre rispettata, a meno che non si raggiunga un accordo diverso. I Länder hanno inoltre convenuto che i candidati scelti dall'Associazione dei rappresentanti delle autorità locali devono essere rappresentanti eletti.

Il governo nazionale ha quindi trasmesso l'elenco di membri presentatogli dai Länder al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari tedeschi sono o eletti a suffragio diretto o politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto, mentre alcuni dei supplenti non rientrano in alcuna di queste due categorie.

---

<sup>5</sup> BGBl.I Gazzetta Ufficiale della R.f.G., pag. 313/1993

**Eventuale revisione nel 1998:**

Nel 1998 non è prevista alcuna revisione.

\*

\*      \*

Ελλάς

La delegazione greca è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i membri titolari ed i supplenti, è la seguente:

<i>Delegazione greca</i>	Membri	Supplenti
Koinotites-Dimoi/ <b>(Comuni - Municipalità)</b>	11	7
Nomoi <b>(Prefetture)</b>	1	5

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione greca presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

La procedura di nomina è basata su una decisione del Ministero degli Interni. Il governo greco ha stilato un elenco di candidati in base a criteri geografico-territoriali e politici. La delegazione greca si compone di sindaci e prefetti e questi ultimi sono stati eletti per la prima volta a suffragio diretto nel 1994. Per quanto riguarda il criterio politico, ci si è basati sui risultati delle elezioni locali. Dal 1994 la delegazione greca ha cambiato composizione tre volte.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri presentatogli, lo ha trasmesso al Consiglio dei Ministri che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari greci del CdR eccetto uno sono rappresentanti eletti a suffragio diretto. Alcuni dei supplenti, tuttavia, avendo perso il loro mandato elettorale, non sono né eletti a suffragio diretto né rispondono del loro operato nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto.

**Particolarità:**

Ad ogni elezione a livello nazionale la composizione della delegazione viene modificata in modo da rispecchiare la nuova situazione politica.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non si prevede alcuna revisione per il 1998. La delegazione greca comprenderà un maggior numero di prefetti dato che ormai vengono eletti a suffragio diretto.

\*

\* \*

## España

La delegazione spagnola è costituita da 21 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i membri titolari ed i supplenti, è la seguente:

Comunidades Autónomas (Comunità autonome)	17
Municipios (Comuni)	4

### Base giuridica:

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione spagnola presso il CdR.

### Procedura di nomina:

Il governo spagnolo ha stabilito la composizione della propria delegazione in base ad una mozione del Senato, votata il 20 ottobre 1993<sup>6</sup>, secondo la quale 17 dei 21 seggi riservati alla delegazione spagnola presso il CdR corrispondono alle cosiddette "comunità autonome" (regioni) e gli altri 4 sono riservati ai rappresentanti locali. La mozione prevede inoltre che ciascuna comunità autonoma proponga un titolare e un supplente e che i quattro rappresentanti delle autorità locali siano proposti dalla Federazione spagnola delle province e dei comuni (FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias).

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di candidati propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari spagnoli del CdR sono rappresentanti eletti a suffragio diretto, mentre i supplenti che ricoprono cariche politiche sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta a suffragio diretto.

### Particolarità:

La mozione del Senato spagnolo stabiliva inoltre che ciascun membro della delegazione spagnola presso il CdR dovesse essere eletto oppure politicamente responsabile nei confronti di un'assemblea eletta, rispettando così le richieste del Parlamento europeo, dell'Assemblea delle regioni d'Europa e del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa. Tutte le regioni spagnole hanno seguito la raccomandazione.

---

<sup>6</sup> Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, n° 34, 28 ottobre 1993.

**Eventuale revisione nel 1998:**

Non è prevista alcuna revisione nel 1998.

\*

\* \*

**France**

La delegazione francese è costituita da 24 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i titolari ed i supplenti, è la seguente:

Régions ( <b>Regioni</b> )	12
Départments ( <b>Dipartimenti</b> )	6
Communes ( <b>Comuni</b> )	6

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione francese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

La selezione della delegazione francese presso il CdR spetta al Primo Ministro, che decide in base ad una proposta avanzata dal Ministro degli Interni dopo aver consultato la Federazione dei sindaci francesi (AMF- Association des Maires de France), l'Associazione dei Presidenti dei consigli generali (APCG - Association des Présidents de Conseils Généraux) e l'Associazione dei Presidenti dei consigli regionali (APCR - Association des Présidents de Conseils Régionaux). Nella nomina della delegazione francese presso il CdR si tiene conto sia di criteri geografico-territoriali sia di criteri politici.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco dei membri propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti francesi sono rappresentanti eletti a suffragio diretto.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non ancora nota.

\*

\*      \*

**Ireland**

La delegazione irlandese è costituita da 9 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. I seggi, tra i titolari ed i supplenti, sono attualmente attribuiti nel seguente modo:

Local Authorities (Città e consigli di contea)	9
---	---

**Base giuridica:**

La base giuridica per la nomina della delegazione irlandese presso il CdR è contenuta nel "Local Government Act" (Legge sulle amministrazioni locali) del 1991, e nel "Regional Authorities Establishment Order" (legge sulla creazione degli enti regionali del 1993).

**Procedura di nomina:**

Il governo irlandese ha stabilito che la composizione della delegazione irlandese presso il CdR debba basarsi in linea di massima su criteri di rappresentatività geografica. L'elenco di membri proposto è stato trasmesso al Consiglio dell'Unione europea, che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti irlandesi sono rappresentanti locali eletti a suffragio diretto.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Dopo il 1993 in Irlanda sono state create otto regioni amministrative dotate di poteri limitati e composte di rappresentanti dei Consigli cittadini e di contea. I componenti della delegazione irlandese provengono da queste regioni.

\*

\* \*

**Italia**

La delegazione italiana è costituita da 24 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. In base ad un decreto (vedi sotto), la ripartizione dei seggi è la seguente:

<i>Delegazione italiana</i>	Membri	Supplenti
Regioni a statuto speciale <b>(Special Statute Regions)</b>	5	5
Regioni a statuto ordinario <b>(Ordinary Statute Regions)</b>	7	8
Province <b>(Provinces)</b>	5	5
Comuni <b>(Municipalities)</b>	7	6

**Base giuridica:**

Il governo italiano ha definito la composizione della propria delegazione col decreto del 6 agosto 1993, successivamente modificato il 24 settembre 1993.<sup>7</sup>

**Procedura di nomina:**

Ai sensi del decreto, i membri della delegazione italiana vengono proposti rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti regionali (CPR), dall'Unione delle province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nel rispetto di un'equilibrata distribuzione geografico-territoriale. Le regioni definite a statuto speciale dalla Costituzione devono sempre essere rappresentate. Anche i criteri politici hanno un certo peso ma, a differenza della necessità di rispettare la distribuzione territoriale, il decreto non li menziona in maniera specifica.

Il Governo nazionale, dopo aver deliberato sulla base dell'elenco propostogli, ha trasmesso la composizione della delegazione al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Il decreto di nomina richiedeva come "condicio sine qua non" che tutti i membri, sia titolari che supplenti, fossero eletti a suffragio diretto o politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta. Tali condizioni - che sono state rispettate al momento della nomina - sono, in certi casi, venute meno durante il mandato, dato che alcuni membri hanno perso il proprio seggio a causa di rinnovi elettorali.

---

<sup>7</sup> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11.9.1993 e 4.10.1993.

**Particolarità:**

Per quanto esista un tacito accordo al riguardo, non si è preso alcun provvedimento particolare per obbligare i membri a dimettersi dal CdR allo scadere del loro mandato democratico (ad esempio dopo la sconfitta elettorale).

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

La revisione della Costituzione italiana attualmente in corso potrebbe comportare delle modifiche alla procedura. Qualora la nuova Costituzione non fosse pronta entro il 1998, è probabile che il governo vari un nuovo decreto volto a modificare la procedura di nomina per la delegazione italiana presso il CdR.

\*

\*       \*

<b>Luxembourg</b>
-------------------

La delegazione lussemburghese è costituita da 6 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. Tutti i titolari ed i supplenti lussemburghesi sono rappresentanti degli enti locali.

Communes ( <b>Comuni</b> )	6
----------------------------	---

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione lussemburghese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

La selezione della delegazione lussemburghese presso il CdR è effettuata dal governo in base ad una proposta avanzata dall'Unione lussemburghese degli enti locali (SYVICOL - Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises) che unisce in una confederazione tutti i 118 comuni del paese. Nella nomina della delegazione lussemburghese presso il CdR si tiene conto sia di criteri geografico-territoriali sia di criteri politici.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri presentatogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri della delegazione lussemburghese presso il CdR proposti dal governo centrale sono rappresentanti eletti a suffragio diretto. Un supplente che non è né stato eletto a suffragio diretto né politicamente responsabile nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto lascerà il proprio incarico al momento del rinnovo della delegazione presso il CdR.

**Eventuale revisione prevista nel 1998:**

Non si prevede alcuna revisione nel 1998.

\*

\*      \*

**Nederland**

La delegazione olandese è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i titolari ed i supplenti, è la seguente:

Provincies ( <b>Province</b> )	6
Gemeenten ( <b>Comuni</b> )	6

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione olandese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

Il Ministro degli interni compila l'elenco di candidati della delegazione olandese presso il CdR in base ad una proposta comune presentata dall'Associazione delle province olandesi (IPO - Interprovinciaal Overleg) e dall'Associazione dei comuni olandesi (VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Nella nomina della delegazione olandese al CdR l'IPO e la VNG tengono conto sia di criteri geografico-territoriali che di criteri politici (ultime elezioni comunali e/o provinciali). Esse si impegnano inoltre per garantire la presenza, all'interno della delegazione olandese, di un equo numero di donne.

Il governo, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri propostogli dal Ministro degli interni, lo trasmette al Consiglio dell'Unione europea, che provvede a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti olandesi presso il CdR sono membri direttamente eletti di un consiglio provinciale o comunale, oppure sono politicamente responsabili nei confronti di un consiglio provinciale o comunale eletto a suffragio diretto (governatori provinciali per le province e/o sindaci per i comuni).

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non è prevista alcuna revisione per il 1998.

\*

\*      \*

## Österreich

La delegazione austriaca è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i titolari ed i supplenti, è la seguente:

Länder	9
Städte und Gemeinden ( <b>Città e Comuni</b> )	3

### **Base giuridica:**

Articolo 23, lettera c, 4° comma, della Costituzione federale austriaca.<sup>8</sup>

### **Procedura di nomina:**

La selezione della delegazione austriaca presso il CdR è effettuata dal governo federale in base ad una proposta presentata, da un lato, dai Länder e, dall'altro, dalla Federazione austriaca delle città e dalla Federazione austriaca dei comuni. A norma della Costituzione, ciascun Land deve proporre un candidato per il CdR. I Länder propongono quindi 9 candidati, mentre gli altri 3 sono proposti dalla Federazione austriaca delle città e dalla Federazione austriaca dei comuni (Gemeinde-und-Stadtebund). Il 9 novembre 1994<sup>9</sup> la Conferenza dei Presidenti dei Länder (Landeshauptmännerkonferenz) ha stabilito che ciascun Land debba essere rappresentato dal proprio Presidente. Nella nomina della delegazione austriaca si tiene conto sia di criteri geografico-territoriali che di criteri politici.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco dei membri propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari austriaci del CdR sono eletti a suffragio diretto oppure politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto. Tuttavia, non tutti i supplenti austriaci presso il CdR soddisfano a queste condizioni: si è comunque stabilito che questa situazione potrà continuare solo finché non si troverà un nuovo candidato.

### **Particolarità:**

Un accordo stabilisce che a capo della delegazione debba esservi un rappresentante dei Länder. Tuttavia, oltre ai Länder, anche gli enti locali sono rappresentati in seno all'Ufficio di presidenza.

---

<sup>8</sup> B-VGN 1994 BGBl (Gazzetta Ufficiale) 1013 Art. I Z 9.

<sup>9</sup> VST - 2722/36 del 10.11.1994.

**Eventuale revisione nel 1998:**

Finora non è prevista alcuna revisione per il 1998. La Landeshauptmännerkonferenz esaminerà la procedura di selezione dei rappresentanti dei Länder per la delegazione austriaca presso il CdR in vista della designazione dei nuovi membri del CdR fissata per l'inizio del 1998.

\*

\*      \*

**Portugal**

La delegazione portoghese è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. L'attuale ripartizione dei seggi, tra i titolari ed i supplenti, è la seguente:

Açores/Madeira ( <b>Regioni autonome</b> )	2
Municípios ( <b>Comuni</b> )	10

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione portoghese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

Il governo portoghese ha stilato un elenco di candidati in base a criteri geografico-territoriali ed a criteri politici, riservando due seggi alle due regioni autonome, ovvero Madera e le Azzorre. Gli altri dieci seggi sono stati distribuiti tra i partiti politici portoghesi tramite l'Associazione nazionale dei comuni in base ai risultati delle elezioni legislative nazionali del 1993.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco dei membri propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti portoghesi del CdR dispongono di un mandato elettivo oppure sono responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta a suffragio diretto.

**Eventuale revisione nel 1998:**

Non è prevista alcuna revisione nel 1998.

\*

\* \*

**Suomi/Finland**

La delegazione finlandese è costituita da 9 membri titolari e da un ugual numero di supplenti.

<i>Delegazione finlandese</i>	Membri	Supplenti
<b>Åland</b> (Provincia autonoma)	1	1
<b>Maakuntien liitot</b> (Consigli regionali)	4	4
<b>Kaupungit ja kunnat</b> (Città e Comuni)	4	4

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione finlandese presso il CdR. Ciononostante, in base alla Legge sull'Autonomia delle Isole Åland<sup>10</sup>, uno dei delegati finlandesi deve provenire dalla Provincia autonoma di Åland.

**Procedura di nomina:**

Dopo il referendum sull'adesione svoltosi nell'ottobre 1994, il Ministero degli interni ha nominato i candidati della delegazione finlandese presso il CdR in base a criteri geografico-territoriali e politici. Per quanto riguarda i criteri politici, ci si è basati sui risultati delle elezioni locali svoltesi prima della nomina dei membri. Per quanto riguarda i criteri territoriali, si è stabilito che la delegazione sarebbe stata composta da 4 rappresentanti regionali, 4 rappresentanti locali e da 1 rappresentante della Provincia autonoma di Åland. Dal punto di vista geografico i membri rappresentano diverse parti del paese. Si è inoltre tenuto conto della comunità di lingua svedese e della necessità di rispettare il criterio di uguaglianza nella partecipazione di uomini e donne.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco dei membri propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari ed i supplenti finlandesi sono o eletti a suffragio diretto o politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea locale eletta a suffragio diretto. I rappresentanti degli enti regionali rispondono politicamente del proprio operato nei confronti di un'assemblea locale eletta a suffragio diretto.

---

<sup>10</sup> Cfr. il disegno di legge del governo n° 138/1993 sull'inserimento di disposizioni riguardanti le Isole Åland nella Costituzione e nella legge relativa al parlamento.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non si prevede alcuna modifica della procedura di designazione. È stata tuttavia avanzata la proposta che il governo finlandese riconosca formalmente la possibilità che l'Associazione delle città e dei comuni finlandesi, che attualmente sostiene l'operato della delegazione finlandese presso il CdR, gli presenti un elenco di candidati.

\*

\*       \*

**Sverige**

La delegazione svedese è costituita da 12 membri titolari e da un ugual numero di supplenti. Tutti i membri titolari ed i supplenti svedesi del CdR sono rappresentanti degli enti locali. L'attuale ripartizione dei seggi è la seguente:

<i>Delegazione svedese</i>	Membri	Supplenti
Landsting ( <b>Consigli di contea</b> )	4	3
Kommuner ( <b>Comuni</b> )	7	9

**Base giuridica:**

Non esiste alcuna base giuridica per la nomina della delegazione svedese presso il CdR.

**Procedura di nomina:**

Il Ministro degli interni ha nominato i candidati della delegazione svedese presso il CdR in base alle proposte formulate dall'Associazione degli enti locali (Svenska Kommunförbundet) e dalla Federazione dei consigli di contea (Landstingsförbundet) e rispettando il criterio dell'equilibrio della distribuzione geografico/territoriale e politica.

Il governo nazionale, dopo aver deliberato in merito all'elenco di membri propostogli, lo ha trasmesso al Consiglio dell'Unione europea che ha provveduto a nominare i membri del CdR.

Tutti i membri titolari svedesi del CdR sono rappresentanti eletti a suffragio diretto il cui mandato è tuttora valido.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

Non si prevede alcuna modifica della procedura di nomina.

\*

\* \*

## United Kingdom

La delegazione britannica è costituita da 24 membri titolari e altrettanti supplenti. Finora tutti i titolari ed i supplenti britannici sono stati rappresentanti degli enti locali, visto che nel Regno Unito non esistono delle regioni vere e proprie. In termini di composizione geografica, al momento del completamento del presente studio, le aree di provenienza erano le seguenti:

<i>Delegazione britannica</i>	Membri	Supplenti	Delegazione britannica	Membri	Supplenti
Inghilterra	14	14	Galles	3	3
Scozia	5	5	Irlanda del Nord	2	2

### **Base giuridica:**

La versione emendata dell'"European Communities (Amendment) Act" (Legge sulle Comunità europee) specifica che i candidati al CdR devono essere membri di un'amministrazione locale al momento della nomina. Non esistono altre basi giuridiche per la nomina della delegazione britannica presso il CdR.

### **Procedura di nomina:**

Il Centro internazionale dei governi locali (Local Government International Bureau - LGIB) rappresenta gli interessi europei ed internazionali delle principali associazioni britanniche degli enti locali, ovvero:

1) per l'Inghilterra ed il Galles: l'Associazione dei Consigli di contea, l'Associazione dei Consigli distrettuali e l'Associazione delle autorità metropolitane; 2) per la Scozia: la Convenzione degli enti locali scozzesi; 3) per l'Irlanda del Nord: l'Associazione degli enti locali dell'Irlanda del Nord. Inizialmente, nell'ambito dell'LGIB, le varie associazioni hanno approvato un elenco di candidati elaborato nel rispetto dell'equilibrio geografico e politico.

Il governo nazionale ha dunque deliberato sulla ripartizione tra le quattro nazioni che compongono il Regno Unito. I Ministeri competenti, (Scottish, Welsh, Northern Ireland Office) e il Ministero dell'ambiente hanno consultato la relativa associazione prima di stilare i propri elenchi.

Non tutti i membri titolari britannici del CdR e nemmeno tutti i supplenti vengono attualmente eletti a suffragio diretto, né sono politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto. Alcuni hanno perso il proprio seggio in seguito alle elezioni.

**Particolarità:**

Il Ministero dell'ambiente ha cambiato alcuni dei nominativi riportati nell'elenco dei candidati proposti dalle associazioni in quanto il governo centrale ha assunto una posizione diversa riguardo all'equilibrio politico in seno al CdR. In effetti il governo era restio ad accettare che la delegazione fosse composta esclusivamente da rappresentanti eletti degli enti locali. Un'accesa campagna condotta dall'LGIB ha portato il parlamento britannico ad emendare la proposta di legge necessaria alla ratifica del Trattato di Maastricht. In tal modo, adesso la legge prevede che solo i rappresentanti eletti in carica possano essere nominati.

**Eventuale revisione prevista per il 1998:**

I cambiamenti apportati alla struttura dell'amministrazione locale sin dal 1993 ed il programma di decentramento previsto dal nuovo governo laburista potrebbero influire sulla procedura di nomina della delegazione britannica presso il CdR.

\*

\*       \*

## **D) Conclusioni**

I vari processi di selezione dei membri titolari e dei supplenti del CdR adottati nell'Unione europea rispecchiano la diversità dei sistemi politici e territoriali presenti in Europa (cfr. Allegato 2). Nessuno Stato membro ha infatti seguito la medesima procedura di nomina per la propria delegazione presso il CdR, sebbene in molti paesi il governo abbia chiesto alla/e associazione/i degli enti territoriali di presentare un elenco di candidati.

Ciononostante sono due i fattori principali che sembrano determinare in modo particolare il genere di procedura seguito, ovvero: l'esistenza di enti locali o regionali forti e la volontà e sensibilità politica (nei confronti degli enti locali e regionali) del governo nazionale in carica.

Da un lato, quindi, i paesi contraddistinti da un sistema politico di tipo federale o a carattere fortemente regionale hanno chiaramente riconosciuto il ruolo rappresentativo delle regioni (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Italia e Francia, ad esempio). In questi paesi, ad eccezione della Francia, le delegazioni nazionali del CdR sono costituite principalmente da rappresentanti regionali, mentre gli enti locali sono rappresentati solo in maniera marginale. D'altro canto, nei paesi che non presentano sistemi regionali o dove questi ultimi sono troppo deboli i rappresentanti sono esclusivamente o in prevalenza locali (Portogallo, Grecia, Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Danimarca, Lussemburgo ed Irlanda, ad esempio).

Per quanto riguarda il secondo fattore, ovvero la volontà e la sensibilità politica del governo nazionale, la composizione di ciascuna delegazione del CdR dipende dalla responsabilità delle nomine affidata dal governo nazionale alle associazioni degli enti territoriali. Quasi tutti i governi nazionali accettano l'elenco dei candidati proposto e lo approvano senza alterarlo prima di trasmetterlo al Consiglio dell'Unione europea.

In generale, sono due i criteri di cui tutti i paesi hanno tenuto conto nel processo di selezione: l'equilibrio politico e quello di carattere geografico-territoriale. Per quanto riguarda la richiesta che tutti i titolari ed i supplenti siano eletti a suffragio diretto e politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta a suffragio diretto, benché tale requisito non sia menzionato nel Trattato che istituisce la Comunità europea, è necessario sottolineare il fatto che, ad eccezione di alcuni casi (soprattutto tra i supplenti), quasi tutte le delegazioni del CdR sono state istituite in base a questo principio di legittimità democratica. È inoltre importante convenire che un numero crescente di delegazioni CdR stanno valutando l'opportunità di inserire tra i criteri di selezione quello di uguaglianza nella presenza di uomini e donne.

Infine, per quanto riguarda la prossima revisione della procedura di ammissione al CdR, la maggior parte dei paesi ha deciso di mantenere le attuali procedure di selezione. È possibile che si istituisca una nuova procedura di selezione solo negli Stati membri in cui la politica territoriale ha subito modifiche o in cui si prevedono cambiamenti di questo genere (Regno Unito, Irlanda o Italia, ad esempio).

\*

\* \*

## **Allegato 1      Articoli 198 A - B - C del Trattato che istituisce la Comunità europea**

È istituito un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato Comitato delle regioni.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

### **Articolo 198 B**

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

### **Articolo 198 C**

Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 198, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

\*

\* \*

## **Allegato 2**

Il Comitato delle regioni, nel proprio parere del 21 aprile 1995 in merito alla "Revisione del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea" (Relazione Pujol), ha richiesto la seguente riformulazione dell'Articolo 198 A:

*"È istituito un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti designati su proposta delle regioni e degli enti locali, che dispongano di un mandato elettivo o rispondano politicamente dinanzi ad un'assemblea eletta a suffragio universale diretto, in appresso designato "Comitato delle regioni"."*

\*

\*      \*

### Allegato 3

#### La struttura degli enti locali e regionali nell'Unione europea

The Structure of Local and Regional Authorities in the European Union		
<p><b>België/Belgique (Belgio)</b> 3 Régions/Regio's 3 Communautés/Gemeenschappen 10 Provinces/Provincies 589 Communes/Gemeenten</p>	<p><b>Danmark (Danimarca)</b> 14 Amter 275 Kommuner</p>	<p><b>Deutschland (Germania)</b> 16 Länder 426 Kreise 16068 Gemeinden 117 Kreisfreie Städte</p>
<p><b>Ελλάς (Grecia)</b> 359 Dimoi 5562 Koinotikes</p>	<p><b>España (Spagna)</b> 17 Comunidades Autónomas 50 Provincias 8098 Municipios</p>	<p><b>France (Francia)</b> 26 Régions 100 Départements 36433 Communes</p>
<p><b>Ireland (Irlanda)</b> 8 Regions 29 Counties 83 Municipalities 5 City Corporations</p>	<p><b>Italia (Italia)</b> 20 Regioni 95 Provincie 8066 Comuni</p>	<p><b>Luxembourg (Lussemburgo)</b> 118 Communes</p>
<p><b>Nederland (Paesi Bassi)</b> 12 Provincies 633 Gemeenten</p>	<p><b>Österreich (Austria)</b> 9 Länder 2347 Gemeinden</p>	<p><b>Portugal (Portogallo)</b> 2 Regiões 18 Distritos 305 Municípios</p>
<p><b>Suomi/Finland (Finlandia)</b> 1 Itsehallintoalue/ Självstyrande region 19 Maakuntaa/Landskap 455 Kuntaa/Kommuner</p>	<p><b>Sverige (Svezia)</b> 23 Landsting 288 Kommuner</p>	<p><b>United Kingdom (Regno Unito)</b> 56 Counties 482 Districts</p>

*Fonte: Regional and Local Government in the European Union (Amministrazione regionale e locale nell'Unione europea), Il Comitato delle regioni, luglio 1996.*